

201941979/89

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 43
approvata il 30 aprile 2019

DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 66/18 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO "BOCCIOFILA DI V. BOTTICELLI 217. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. CIG 7583374E2E

Con deliberazione del 17/7/2017 mecc. n. 2017 02452/010 i.e. il Consiglio Comunale ha approvato l'esternalizzazione della gestione sociale, in regime di convenzione, dell'impianto sportivo comunale "Bocciofila" di via Botticelli 217, con allegato il relativo schema di bando per l'individuazione del concessionario ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 e seguenti della Parti I, II e III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.

Nella suddetta deliberazione sono stati previsti i criteri e gli indirizzi per la gestione sociale dell'impianto secondo quanto previsto dal nuovo testo del Regolamento Comunale n. 295 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 mecc. 2012 04540/010 esecutiva dal 25 dicembre 2012.

Con successiva determinazione dirigenziale del 30/7/2018 mecc. n. 2018 43660/089 è stata approvata l'indizione della procedura negoziata di gara previa pubblicazione del bando di gara con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell'esito dei lavori della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento n. 295 della Città di Torino, e dei parametri previsti nel disciplinare di gara.

Il bando di gara è stato pubblicato sul Notiziario Appalti del sito telematico della Città di Torino, sul sito della Circostrizione 6 a decorrere dal 24/9/2018.

Decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, stabilito nel bando di gara per il 7/11/2018 alle ore 12,00, avevano presentato offerta l'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse e l'Associazione Nazionale Alpini.

Con determinazione dirigenziale del 12/11/2018 mecc. 2018 45237/089 è stata nominata la Commissione Giudicatrice.

La citata Commissione si è riunita in prima seduta pubblica di gara in data 15/11/2018 e in seconda seduta pubblica in data 5/12/2018 al termine della quale, in seduta riservata, ha poi attribuito i punteggi come previsto dall'art. 5 del bando di gara e, a conclusione dei lavori ha dichiarato potenziale aggiudicataria della gara N. 66/2018 l'Associazione Sportiva Dilettantistica

Eclisse.

Tenuto conto che:

- la quantificazione del canone annuo per l'utilizzo dell'impianto sportivo è fissata in ragione di euro 12.904,50, oltre a euro 2.838,99 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 15.743,49 come da offerta economica presentata e custodita agli atti della Circostrizione 6, corrispondente ad un abbattimento pari al 30% sull'importo a base di gara per la parte ad uso sportivo;

- la quantificazione del canone annuo per la parte commerciale dell'impianto è fissata in ragione di euro 5.365,50, oltre a euro 1.180,41 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 6.545,91 come da offerta economica presentata e custodita agli atti della Circostrizione 6, corrispondente ad un abbattimento pari al 30% sull'importo a base di gara per la parte ad uso commerciale;

- il **canone annuo complessivo** è quindi pari ad euro 18.270,00 oltre ad euro 4.019,40 per iva al 22% per un totale di **euro 22.289,40**;

- detto canone dovrà essere versato in n. 4 rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circostrizione 6;

- l'onere relativo alle utenze viene posto interamente a carico del concessionario con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto, come previsto all'art. 17 dell'allegato schema di concessione (all. 1);

- sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;

- la concessione ha una durata pari ad anni 9, considerata la consistenza degli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di stipulazione del contratto a cui seguirà la contestuale consegna dell'impianto fatta constare da apposito verbale. Tale durata sarà condizionata all'esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioria, come da progetto tecnico, con quadro di spesa complessivo pari ad euro 90.000,00, oltre oneri e iva a termini di legge, presentato in sede di offerta ed allegato allo schema di concessione, nelle modalità prescritte dall'art. 2 del suddetto schema.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale del 7/12/2018 mecc. 2018 45786/089, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia di aggiudicazione previste dalla normativa vigente, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse con sede legale in Torino - corso Taranto 90/B - 10154 Torino - Codice Fiscale 97800260016;

- la comunicazione a mezzo P.E.C., prevista all'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016, in data 13/3/2019 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse e all'Associazione Nazionale Alpini quali partecipanti alla procedura di gara.

Preso atto che:

- nei confronti dell'aggiudicatario sono stati richiesti agli enti competenti i documenti necessari al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/200, e alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che questi sono pervenuti regolarmente alla Circostrizione 6;

- riscontrato che l'esito del controllo dei requisiti è stato positivo.

Ritenuto di:

- dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara, approvando lo schema preliminare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.1), sottoscritto in data 20/3/2019, dal Rappresentante Legale dell'Associazione presso gli uffici della Circoscrizione 6, per accettazione preliminare di tutte le condizioni in esso contenute e offerte in sede di gara, con particolare riferimento all'esecuzione del progetto sociale e al progetto tecnico rispettando l'esecuzione del piano degli investimenti;

- perfezionare l'aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto da parte del Servizio Contratti della Città, recependo il suddetto schema di concessione e rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione dell'impianto sportivo, in conformità a quanto disposto all'art. 20 del suddetto schema di concessione che prevede tra le cause legittime di revoca la mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta da parte del competente Servizio Contratti della Città.

Considerato che:

- in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di assoggettamento a iva dell'importo sopra indicato per la realizzazione di opere ed eventi di miglioria presso l'impianto sportivo che viene assegnato in concessione in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati nel periodo di durata del rapporto concessionario, si definiscono alcuni elementi di riferimento normativo, che vengono esplicitati nella loro evidenza nei seguenti capoversi;

- la concessione approvata con i provvedimenti sopra richiamati può essere configurata come concessione di un servizio pubblico. Tale inquadramento trova riscontro in specifiche pronunce giurisprudenziali, quali in particolare: TAR Lazio, Roma, sez. II, 22/03/2001 n. 2538; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2385/2013 del 02/05/2013; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10/03/2009 n. 1367 (e quali, peraltro, indicate nel parere AG 87/2015/AP in data 02/12/2015, rilasciato alla Città dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente all'impianto sportivo Comunale "Palazzo del Nuto" di via Filadelfia, 73);

- lo stesso inquadramento si giustifica, inoltre, alla luce delle disposizioni del citato regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di concessione degli impianti sportivi Comunali, ed in particolare del dispositivo di cui all'art. 10, comma 3, che disciplina i lavori di adeguamento, miglioria e nuove opere che possono essere apportati all'impianto e che così recita: "Per tali opere non si applica il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte essenziale del rapporto contrattuale e, pertanto, prevalente nell'ambito delle attività oggetto della concessione". L'art. 2 dello stesso Regolamento stabilisce, poi che, nella procedura di affidamento della concessione sia, comunque, applicato l'art. 30 del D. Lgs. N. 163/2006, che disciplina le concessioni di servizi. Quest'ultimo articolo, al comma 7, richiama l'art. 143, comma 7, dello stesso D.Lgs. 163/2006, il quale stabilisce quanto segue: "l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo";

- alla luce dei riferimenti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati ai capoversi precedenti, si attesta che il piano economico-finanziario ed il piano degli ammortamenti costituiscono elementi essenziali dei contratti di concessione di servizi, al cui novero si ascrive, come sopra indicato, la convenzione in argomento; di conseguenza, gli investimenti effettuati dal concessionario di un servizio pubblico (e quindi anche eventuali opere eseguite da quest'ultimo,

se strumentali all'esercizio del servizio stesso) devono considerarsi effettuati nell'esclusivo interesse del concessionario medesimo fino al termine del rapporto concessorio in quanto la gestione delle opere e dei servizi costituisce il corrispettivo della concessione per lo stesso concessionario. Si richiama ancora, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2385/2013 del 02/05/2013, a termine della quale, infatti, si stabilisce che "il bene oggetto di concessione viene sfruttato dal concessionario in termini economici-impresariali in relazione all'attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico, al fine di consentire al concessionario di ricavarne un utile".

- per quanto riguarda, ancora, la concessione di un servizio pubblico, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate - nella risposta all'interpello n. 904/67/2015 - ha ritenuto rilevante ai fini IVA solo l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, valore che deve essere indicato nella convenzione. Inoltre il Ministro delle Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Ufficio del Direttore Centrale, con la risoluzione n. 75 del 26/05/2000, ha ritenuto che gli obblighi di fatturazione sorgano al momento della devoluzione del bene al concedente, al termine della concessione;

- le osservazioni sopra riportate risultano coerenti e compatibili con la disciplina riferita ai contratti di concessione contenuta nella parte III del nuovo Codice Appalti, approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare con quanto previsto dagli artt. 164 e sgg.;

- con riferimento specifico agli elementi posti in evidenza nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Piemonte in data 26/04/2016 all'interpello del Comune di Torino n. 901 48/2016 in data 16/02/2016 in merito alle concessioni amministrative fra la Città e soggetti terzi in cui si prevista l'esecuzione di lavori a carico del concessionario, si rileva quanto segue:

- in primo luogo si specifica, alla luce delle considerazioni riportate nei capoversi precedenti, che i lavori proposti in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse verranno effettuati nell'impianto sportivo Comunale "Bocciofila" di via Botticelli 217, nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li eseguirà per poter sfruttare il servizio rivolto alla cittadinanza. Pertanto dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino alla realizzazione di tali lavori, poiché l'Ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili;
- si attesta inoltre che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori, quale dichiarato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse nell'offerta presentata, e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso è stata effettuata in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti. Tale determinazione è, infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale dell'impianto effettuata dal competente Servizio Valutazioni della Direzione, Edifici Municipali, Patrimonio e Verde espresso nella relazione di perizia trasmessa alla Circoscrizione 6, con nota del 1/12/2016, prot. n. 15943, e conservata agli atti della stessa Circoscrizione, ed in relazione all'abbattimento proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse in sede di offerta, nei limiti previsti dall'art. 11 del Regolamento Comunale n. 295, quali anche indicati nel bando di gara pubblicato;
- si attesta altresì che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna

dell'impianto alla Città alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti, atteso che la durata della concessione stessa, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento n. 295, è stata calcolata in rapporto al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario, in coerenza con il piano economico-finanziario presentato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse unitamente all'offerta in sede di gara, e considerato pertanto che l'interesse economico del Comune è limitato al fatto che l'attuale valore dell'immobile non risulti inferiore nel momento in cui il Comune rientrerà in possesso del bene allo scadere della concessione;

- preso atto di tutto quanto sopra riportato, si attesta che l'importo di euro 90.000,00 oltre iva ed oneri esclusi, indicati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse aggiudicataria della procedura di cui sopra, nel computo metrico estimativo presentato in sede di offerta, unitamente al progetto tecnico preliminare, in relazione alla realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto sportivo comunale "Bocciofila" di via Botticelli 217, non debba essere assoggettato ad iva;

- in coerenza con quanto analiticamente indicato nei capoversi precedenti, si dà inoltre atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori, sanzioni per i casi di inadempimento contrattuale) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale "Bocciofila" di via Botticelli 217, non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio.

Considerato che:

il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (n. mecc. 2012 04257/08) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in data 23/4/2019;

è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti della Circostrizione 6;

il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come integrati e corretti dal D.Lgs 126/2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI AREA

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare in via definitiva le risultanze della gara per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale "Bocciofila" di via Botticelli 217, per le motivazioni riportate in premessa e consequenziali a tutti gli atti di gara già approvati con Determinazione Dirigenziale del 7/12/2018 n. mecc. 2018 045786/089 (definitiva con sospensiva efficace);
2. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara n. 66/2018 approvando l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di cui al precedente punto 1) all'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse con sede legale in Torino - corso Taranto 90/B - 10154 Torino - Codice Fiscale 97800260016, nella persona del Legale Rappresentante Pietro Bertino nato a Palermo (PA) il 24/2/1964 c.f. B RTPTR64B24G273C, residente in corso Taranto 90/B - Torino;
3. di attestare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono interamente richiamate, in esito alla procedura di gara n. 66/2018 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale "Bocciofila" di via Botticelli 217, espletata ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 295 per la gestione sociale in regime di concessione degli impianti sportivi Comunali, che l'importo di Euro 90.000,00, oltre iva ed oneri esclusi, indicato dalla stessa Associazione aggiudicataria nel computo metrico estimativo presentato in sede di offerta unitamente al progetto tecnico preliminare in relazione alla realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto, non deve essere assoggettato ad iva;
4. di dare atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori, sanzioni per i casi di inadempimento contrattuale) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale "Bocciofila" di via Botticelli 217, non comportano riconoscimento di controprestazione, che tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il proseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio;
5. di approvare l'allegato schema di concessione (all.1), dando atto che si provvederà a trasmettere gli atti al Servizio Contratti della Città al fine della stipulazione del contratto, autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto;

6. di dare atto che in conseguenza del presente provvedimento l'Associazione Sportiva Dilettantistica Eclisse, dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine fissato con tutta la documentazione richiesta del Servizio Contratti della Città, rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla città come perdita di interesse alla concessione dell'impianto sportivo;
7. di comunicare l'esito della gara di cui alla presente determinazione all'Associazione aggiudicataria oltre che procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città;
8. di dare atto che le somme corrispondenti al canone d'uso annuale verranno introitate come segue:

Importo Annuo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
22.289,40	Dal 2019 al 2028	19300006/6	089	31/12 di ogni anno	4	100	02
Descrizione capitolo e articolo				Proventi centri sportivi- S.R.E. IVA/Bocciofile			
Conto Finanziario n°				Descrizione Conto Finanziario			
E.3.01.02.01.006				Proventi centri sportivi			

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "amministrazione aperta";
10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
11. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Economico come risulta dal documento allegato (all. 2).

Torino, 30 aprile 2019

IL DIRIGENTE DI AREA
Dr. Vincenzo SIMONE

Ar